

Bonus natale: ampliata la platea dei beneficiari - Novità e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di **Angela Puecheri**

Ancora novità sul Bonus Natale: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, vengono infatti apportate sostanziali modifiche con riguardo alla platea di beneficiari del bonus, che andrà erogato insieme alla tredicesima mensilità.

Si prevede, in particolare, che ora si possa richiedere il bonus anche in presenza del solo figlio fiscalmente a carico, andando dunque ad eliminare il requisito del coniuge a carico. A riguardo è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 22 del 19 novembre 2024, per fornire ulteriori chiarimenti in materia.

Articolo tratto dalla rivista "**Settimana Professionale**" n. 43/2024

Come si ricorderà, il Decreto Omnibus (Decreto Legge n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024) ha previsto, con riferimento all'anno di imposta 2024, una indennità una tantum di 100,00 euro, il c.d. **Bonus Natale**, a favore dei lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti sia reddituali che familiari.

Ora, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 167/2024, si assiste ad un notevole **ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari** del bonus, in quanto per accedere alla misura **non è più necessaria** la presenza del coniuge fiscalmente a carico.

Di conseguenza, ai fini della richiesta, è sufficiente avere **almeno un figlio fiscalmente a carico**.

Le novità

Come accennato sopra, con l'introduzione del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, si moltiplica la platea dei beneficiari del c.d. Bonus Natale.

Ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza di imposta) i datori di lavoro potranno, infatti, riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico, **a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi**.

Tuttavia, si specifica che il bonus **non spetta** al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato ovvero convivente di fatto, sia **beneficiario della medesima indennità**.

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che eventuali richieste **già prodotte** in base ai precedenti requisiti familiari (e dunque coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico) sono da ritenersi **validamente presentate**.

Riepilogo dei requisiti

A seguito delle modifiche in oggetto, al fine del riconoscimento del bonus il lavoratore deve soddisfare **congiuntamente**, i seguenti requisiti reddituali e familiari:

- titolarità, nell'anno di imposta 2024, di un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**, determinato tenendo conto di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/2024;
- **imposta lorda** determinata sui redditi da lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di **importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante**;
- presenza di **almeno un figlio fiscalmente a carico**, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Con riguardo a tale ultimo requisito, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 22 del 19 novembre 2024, ha ricordato che:

- il bonus spetta anche in presenza di **un unico figlio**, purché sia **fiscalmente a carico**;
- il bonus spetta anche in presenza di **figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico**, ancorché, per loro, non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

	<p><i>Da queste modifiche deriva che il bonus in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente, ovvero che appartenga ad un nucleo familiare monogenitoriale.</i></p> <p><i>Sostanzialmente, è eliminata la condizione, precedentemente richiesta, della presenza del coniuge fiscalmente a carico.</i></p>
---	--

Il requisito familiare ora richiesto al fine dell'accesso al Bonus Natale va, tuttavia, valutato congiuntamente al requisito di **incumulabilità** del bonus per il **medesimo nucleo familiare**.

Si prevede, infatti, che nell'ipotesi di due lavoratori dipendenti, rispetto ai quali sussistono i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta **ad uno solo di essi**, ove questi siano:

- **coniugati**, non legalmente ed effettivamente separati;
- **conviventi di fatto** ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, Legge n. 76 del 2016.

A questo ultimo proposito, nella Relazione illustrativa che accompagna il Decreto Legge n. 167/2024 si ricorda che ai sensi della Legge n. 76/2016 sono da considerarsi conviventi:

<p><i>"due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b), comma 1, art. 13 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989".</i></p>	
	<p><i>In conseguenza a quanto appena riportato emerge che, nell'ipotesi di due lavoratori dipendenti, non coniugati/uniti civilmente, che convivono ma non hanno denunciato il loro rapporto all'Anagrafe, il Bonus Natale spetta ad entrambi, ferma restando la presenza dei requisiti reddituali e di almeno un figlio fiscalmente a carico, determinando, di fatto, il raddoppio dell'agevolazione a parità di nucleo familiare per il solo fatto di non essere giuridicamente riconosciuto.</i></p>

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con Circolare n. 22 del 19 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo degli esempi per meglio chiarire le esclusioni legate all'incumulabilità del bonus.

Questi si basano sull'ipotesi di **due lavoratori dipendenti**, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, che sono in ogni caso:

- **genitori di un figlio fiscalmente a carico** e,
- **né coniugati né conviventi** l'uno con l'altra.

 ESEMPIO 1	<p><i>Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• non sono coniugati e• non convivono (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri soggetti. <p><i>In questo caso, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta ad entrambi.</i></p>
 ESEMPIO 2	<p><i>La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri soggetti.</i></p> <p><i>Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.</i></p> <p><i>Nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi), e alla sig. Bianchi.</i></p>
 ESEMPIO 3	<p><i>La sig. Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma: a lei, il bonus non spetta.</i></p> <p><i>Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In questo caso, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi, sempre che rispettino gli altri requisiti.</i></p>
 ESEMPIO 4	<p><i>La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri soggetti.</i></p> <p><i>Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico.</i></p> <p><i>Nel caso in cui vi sia il rispetto degli altri requisiti, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi e al sig. Rossi (con riferimento al solo figlio a carico con la sig.ra Bianchi). La sig.ra Verdi non ha diritto al bonus.</i></p>

Richiesta del bonus: adempimenti

Il sostituto d'imposta (pubblico o privato) riconosce il bonus **su richiesta** del lavoratore dipendente.

Questi, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attesta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari previsti dalla norma.

Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, il richiedente, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 167/2024, deve:

- attestare la presenza del **figlio fiscalmente a carico**, con relativo **codice fiscale**;
- fornire il **codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ovvero del convivente di fatto**, dichiarando che questi **non è beneficiario** dello stesso bonus.

	<p><i>A tale riguardo, l'Agenzia ha precisato che le dichiarazioni già presentate in forza dei precedenti requisiti familiari previsti dalla norma sono da ritenersi validamente acquisite.</i></p> <p><i>Di conseguenza, per tali lavoratori non è necessaria la presentazione di una ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta, a meno che non debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che questi non sia a sua volta beneficiario del Bonus Natale.</i></p>
---	---

Resta fermo che il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Inoltre, qualora il lavoratore abbia beneficiato dell'indennità **in assenza dei presupposti** richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve **restituire l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto** in sede di **dichiarazione dei redditi**.